

WEBINAR FISCALE

SCADENZE ED OPPORTUNITA' IMMINENTI



Lecco, 4 ottobre 2022

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI

Ultima rideterminazione	Data alla quale deve esse posseduta la partecipazione	Termine per perizia e versamento imposta o 1 [^] rata	Imposta sostitutiva dovuta
DL. 1.3.2022 n. 17	1.1.2022	15.11.2022	14%

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI

Esempio 1:

- partecipazione sottoscritta a € 10.000
- valore di stima € 20.000

TASSAZIONE RIVALUTAZIONE = € 20.000 x 14% = € 2.800 (+ costo perizia)

SENZA RIVALUTAZIONE LA TASSAZIONE DELLA CESSIONE SAREBBE PARI A
€ 20.000 - € 10.000 = € 10.000 x 26% = € 2.600

NELL'ESEMPIO PROPOSTO LA RIVALUTAZIONE **NON E' CONVENIENTE**

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI

Esempio 2:

- partecipazione sottoscritta a € 10.000
- valore di stima € 200.000

TASSAZIONE RIVALUTAZIONE = € 200.000 x 14% = € 28.000 (+ costo perizia)

SENZA RIVALUTAZIONE LA TASSAZIONE DELLA CESSIONE SAREBBE PARI A
€ 200.000 - € 10.000 = € 190.000 x 26% = € 49.400

NELL'ESEMPIO PROPOSTO LA RIVALUTAZIONE **E' CONVENIENTE**

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 14%

- unica rata entro il 15 novembre 2022
- tre rate di pari importo scadenti il 15.11 .22 - 15.11.23 - 15.11.24
- maggiorate degli interessi del 3% annuo
- Codice tributo 8055
- Anno di riferimento 2022

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI

- **E' POSSIBILE FARE UNA RIVALUTAZIONE PARZIALE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA**
- **LA MANCATA INDICAZIONE DEI DATI NEL MODELLO UNICO QUADRO RT, NON INCIDE SULL'EFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE**
- **E' POSSIBILE CEDERE LA PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2022 ANCHE PRIMA DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA**
- **SCOMPUTO DELL'IMPOSTA VERSATA IN CASO DI UNA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE**

31.12.2022 TERMINA IL REGIME TRANSITORIO DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

IL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 PREVEDE CHE LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI **DELIBERATI ANTE 31.12.2022** SONO IMPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE:

- **40%** PER UTILI FORMATISI **FINO AL 31.12.2007** (IRES 33%)
- **49,72%** PER UTILI FORMATISI dal 2008 e **FINO AL 31.12.2016** (IRES 27,5%)
- **58,14%** PER UTILI FORMATISI dal 2017 e **FINO AL 31.12.2017** (IRES 24%)

31.12.2022 TERMINA IL REGIME TRANSITORIO DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

LA NORMA FA RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA **DELIBERA ANTE 31.12.2022** E NON ALLA DATA DEL PAGAMENTO/INCASSO DEI DIVIDENDI DA PARTE DEL SOCIO

MA...

CON INTERPELLO 454/2022 PUBBLICATO IL 16 SETTEMBRE 2022 L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIBALTA LA QUESTIONE INDICANDO CHE, PER USUFRUIRE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TASSAZIONE, E' NECESSARIO IL **PAGAMENTO ENTRO IL 31.12.2022** DEI DIVIDENDI DELIBERATI.

ELENCHI INTRASTAT MODIFICHE E RIPRISTINO DEI TERMINI DI INVIO

POTREMMO DIRE «*tanto rumore per nulla*»

IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE, E' STATO MODIFICATO L'ART. 3, COMMA 2, DL. N. 73/2022



VIENE RIPRISTINATA LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE **ENTRO IL 25 DEL MESE SUCCESSIVO** A QUELLO DEL PERIODO (mese o trimestre) DI RIFERIMENTO

DECORRENZA: DAL 20 AGOSTO 2022

QUINDI ELENCHI INTRASTAT DI LUGLIO 2022: PRESENTAZIONE ENTRO 25 AGOSTO 2022 (e non al 31 agosto 2022).

LA MODALITA' DI TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI (formato cartaceo o elettronico)

ART. 1, c. 2-bis D.L. n. 73/2022

All'art. 7, comma 4-quater, del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, dopo le parole: «**la tenuta**» sono inserite le seguenti: «**e la conservazione**», le parole: «**e, in ogni caso, considerata regolare**» sono sostituite dalle seguenti: «**sono, in ogni caso, considerate regolari**» e dopo le parole: «**nei termini di legge**» sono inserite le seguenti: «**o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**».

LA MODALITA' DI TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI (formato cartaceo o elettronico)

LA MODIFICA DELL'ART. 7, COMMA 4-QUATER D.L. 357/1994 VA ORA COSI' LETTA

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si considera regolare, anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (entro 3 mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.